
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del benessere animale" e in particolare l'art.4, comma 1 in cui si stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni tecniche per l'attuazione della legge stessa.

Ritenuto di dover emanare con la presente deliberazione indicazioni tecniche previste dall'articolo sopra citato e in particolare:

1. alla lettera a), le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;
1. alla lettera c), le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
2. alla lettera e), le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3.

Valutato di dover rimandare ad un successivo atto della Giunta regionale le indicazioni tecniche previste al punto b) nonché al punto e), limitatamente all'attività circense, al fine di poter approfondire ulteriormente le complesse problematiche e raccogliere ulteriori informazioni scientifiche di supporto alle istruzioni tecniche da formulare.

Considerato che le indicazioni tecniche di tutela del benessere animale riportate negli allegati A e B del presente atto, sono scaturite dai due gruppi tecnici nominati dal Direttore Generale della Direzione Sanità e Politiche Sociali con determinazione n. 8504 del 17 giugno 2005, che hanno coinvolto congiuntamente rappresentanti designati dalle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università di Bologna e Parma, dagli Ordini dei Veterinari della Regione, dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonché dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Sanità e Politiche Sociali.

Considerato che sono state informate le associazioni interessate sulle istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le proposte formulate;

Tenuto conto che le indicazioni riportate in allegato A del presente atto sono rivolte a definire una corretta gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di allevamento e commercio, comprendendo aspetti organizzativi, di management e strutturali che devono rispondere alle diverse caratteristiche etologiche, alle diverse esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie che le specie animali considerate richiedono ai fini della tutela del benessere animale.

Ritenuto pertanto necessario prevedere un tempo adeguato affinché le strutture già esistenti possano attuare le indicazioni riportate in allegato A.

Viste:

1. la L.R. n.43/2001;

- la propria deliberazione 447/2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, come modificata dalla deliberazione 1594/05;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 15 marzo 2006;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare:

- le indicazioni tecniche relative alla gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento, riportate in allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le indicazioni tecniche relative allo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari, riportate in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di stabilire che le indicazioni tecniche di cui all'allegato A, per le ragioni riportate in premessa, debbano essere attuate nelle strutture già esistenti entro un anno dalla pubblicazione del presente atto.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna

- - -

- - - - -

Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell'allevamento

Elenco delle principali specie di animali commercializzati come pet

Mammiferi

1. cani
2. gatti
3. piccoli carnivori
4. roditori e lagomorfi
5. primati non umani
6. piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione

Uccelli

1. da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda)
7. uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione

Rettili ed anfibi

Pesci

Parte Generale

Indicazioni per una gestione e detenzione corrette nel commercio e nell'allevamento (modalità, controlli, rispetto delle caratteristiche etologiche, delle esigenze nutrizionali, ambientali e sanitarie)

1. Obblighi del commerciante, dell'allevatore, del responsabile della pensione di animali da compagnia

Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia, nell'esercizio delle loro attività, devono :

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere psicofisico dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, mutilazioni, sofferenze o lesioni ;
- b) allevare e custodire gli animali appartenenti alle categorie di seguito elencate nel rispetto dei requisiti minimi enunciati
- c) allevare e custodire comunque animali da compagnia nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

Personale

Gli animali oggetto delle attività di cui al punto precedente devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

La persona responsabile, indicata nell'autorizzazione, dell'assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione professionale, riconosciuti dalle Province.

Controllo

Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia ispeziona e accudisce gli animali almeno una volta al giorno.

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca, deve essere consultato un medico veterinario.

Gli animali malati o feriti devono essere spostati in apposite strutture, proporzionali all'attività svolta, per l'isolamento e/o la cura.

Registrazione

Il commerciante, l'allevatore, il proprietario della pensione di animali da compagnia tiene un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario Responsabile o di Riferimento della struttura . Variazioni improvvise e rilevanti del tasso di morbilità e mortalità devono essere segnalate tempestivamente dal proprietario o detentore al Servizio Veterinario competente che disporrà per gli eventuali provvedimenti previsti dalla normativa.

Libertà di movimento

La libertà di movimento propria di un animale, in funzione anche della specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli sofferenze o lesioni. Le modalità di custodia devono inoltre prevedere elementi di arricchimento ambientale nel rispetto delle esigenze etologiche proprie delle singole specie.

Fabbricati e locali di stabulazione

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, delle gabbie e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati e di natura appropriata alla fisiologia degli animali

I locali di stabulazione, le gabbie e le attrezzature devono essere sprovvisti di spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

Le condizioni ambientali e climatiche (circolazione dell'aria, quantità di polvere, temperatura, umidità relativa, luminosità, concentrazione di gas nocivi, ecc.) all'interno delle strutture di custodia devono essere mantenute entro

limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi in locali chiusi devono essere sottoposti ad un rapporto artificiale luce/buio compatibile con le necessità fisiologiche, riferite ai periodi di veglia e di riposo. Quando necessario, per soddisfare particolari esigenze termiche degli animali, devono essere previsti anche impianti di riscaldamento e/o refrigerazione ambientali.

La custodia di animali all'esterno di fabbricati deve prevedere, in funzione delle necessità, un riparo adeguato dai fenomeni climatici avversi, dai predatori e da qualunque altro potenziale rischio per il mantenimento del loro benessere e della loro salute.

Impianti automatici o meccanici

Ogni impianto automatico o meccanico, annesso alle strutture di custodia, indispensabile per la salute e per il benessere degli animali, deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati prima possibile; in caso contrario, occorre prevedere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Qualora la salute ed il benessere degli animali dipende esclusivamente da una gestione artificiale del microclima, deve essere previsto un sistema di allarme in grado di segnalare eventuali guasti e un adeguato impianto sostitutivo ovvero un "gruppo di continuità". Devono comunque essere previste procedure per la verifica del funzionamento del sistema d'allarme, degli impianti di ventilazione, ordinario e sostitutivo: devono inoltre essere sottoposti a controlli con cadenza almeno semestrale.

Esigenze nutrizionali

Agli animali deve essere fornita l'alimentazione necessaria (per qualità, quantità e frequenza di somministrazione) per soddisfare ogni esigenza fisiologica, di benessere e di salute. Tutti gli animali devono sempre avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata.

Gli alimenti e l'acqua devono essere esenti da eventuali contaminazioni biologiche o con sostanze potenzialmente nocive.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo che ciascun animale possa accedervi senza essere aggredito anche in situazioni di competitività (che devono comunque essere evitate)

Nessuna sostanza, oltre a quelle per soddisfare le esigenze nutrizionali, ad eccezione di quelle per fini terapeutici o profilattici, deve essere somministrata ad un animale a meno che il suo impiego, in base ai riferimenti scientifici e all'esperienza acquisita, risulti innocuo.

Procedimenti di allevamento e detenzione

Le condizioni di allevamento e di detenzione degli animali devono sempre rispettare le esigenze fisiologiche, etologiche e morfologiche proprie dei singoli soggetti e della specie di appartenenza, avvalendosi anche della consulenza del Medico Veterinario della struttura.

In assenza di criteri stabiliti, l'allevamento e la detenzione di talune specie animali potranno avvenire in base all'esperienza acquisita e alle risultanze scientifiche.

In ogni caso, sono vietati l'allevamento e la detenzione di animali o di tutta la specie di appartenenza per i quali non può essere garantito il rispetto della salute e del benessere, soprattutto se in assenza di precedenti esperienze o di riferimenti scientifici favorevoli sull'argomento.

Non si devono detenere od allevare in contatto visivo e fisico specie animali o singoli soggetti fra loro incompatibili (a titolo di esempio prede/predatore).

2. Requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d'affezione

I locali in cui si commercializzano animali d'affezione a scopo di lucro, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

1. non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali ;
2. essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
3. possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;

4. nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area
5. essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
6. essere mantenuti sempre puliti e ventilati e , se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
7. possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2;
8. possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
9. essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
10. essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
11. essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti ; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
12. essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell'autorizzazione.

Tali requisiti si applicano anche alle toelettature , quando compatibili con l'attività svolta.

3. Vigilanza

Gli organi preposti alla vigilanza ai sensi della vigente normativa, dispongono ispezioni periodiche per la verifica del rispetto delle disposizioni, di cui al presente decreto, nelle strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. Tali verifiche riguarderanno sia le modalità di gestione delle strutture sopra indicate, sia il rispetto delle esigenze etologiche degli animali, sia la presenza dei requisiti minimi strutturali previsti. Quando non specificamente indicate, le modalità di allevamento e custodia degli animali devono essere valutate tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, del grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento della specie, nonché secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

4. Trattamenti sanitari obbligatori, prevenzione e controllo delle zoonosi per gli animali commercializzati

Assistenza veterinaria

1. Gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE, le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati
2. I commercianti di animali d'affezione diversi di quelli al punto 1 e i centri di addestramento assicurano la salute ed il benessere attraverso il riferimento di uno o più veterinari ,esperti nella tipologia degli animali ospitati, per le esigenze sanitarie.

Mammiferi

1. Allevamento di cani e gatti.

Come previsto dall'Art. 5 della L.R. 5/2005 per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno.

Se l'attività viene svolta a fini economici i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005, n. 5.

I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente delle opportune attività di vigilanza.

A tal fine a partire dal 1-1-2007, le anagrafi canine dei Comuni con cadenza annuale, signaleranno ai Servizi Veterinari i proprietari o detentori di cani in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno.

Cani (Canis familiaris)

Lo sviluppo comportamentale del cane matura parallelamente a quello neuro – sensoriale, i primi tre mesi di vita sono, pertanto, i più importanti e delicati per l'apprendimento di un repertorio comportamentale corretto.

Periodo neonatale: nelle prime due settimane di vita il cucciolo dipende completamente dalla madre, percepisce solo stimoli tattili e termici (nasce cieco e sordo), non ha il controllo degli sfinteri e non è autonomo sul piano motorio: ha solo le cd reazioni primarie o comportamenti primitivi cioè riflessi che gli permettono di sopravvivere cercando una fonte di calore e di nutrimento. In questo periodo inizia un processo importantissimo di interconnessione delle cellule nervose e solo i circuiti continuamente stimolati continueranno ad esistere.

Periodo di transizione: dopo la seconda settimana di vita i cuccioli aprono gli occhi dando inizio alla fase esplorativa visiva, dopo la terza settimana percepiscono i suoni. In questo periodo inizia il processo di impregnazione (imprinting) cioè i cani "imparano" che sono cani e apprendono come relazionarsi con i consimili e l' ambiente circostante: è quindi molto importante che il cucciolo interagisca non solo con la madre ma anche con l'uomo attraverso delicate manipolazioni.

Periodo di socializzazione: va dalla quarta settimana al terzo mese di vita del cane: ormai si ha un completo sviluppo neurosensoriale e si stabilizzano i rapporti all'interno della cucciolata anche con il gioco- fondamentale per acquisire un repertorio comportamentale corretto. La madre insegna ai piccoli a controllare il morso e a modulare l'attività, punendo le reazioni eccessive.

La varietà, la quantità e la qualità degli stimoli a cui i cuccioli sono sottoposti nei primi tre mesi di età influenzano favorevolmente lo sviluppo delle connessioni interneuronali: giovani animali allevati in ambienti poveri di stimoli -tattili, acustici, olfattivi, visivi e sociali o allontanati dalla madre prima della fine del periodo di socializzazione avranno facilmente minori capacità di apprendimento e adattamento all' ambiente esterno anche in età adulta (cd sindrome da deprivazione sensoriale, abbastanza frequente negli animali che provengono da canili o allevamenti) e maggiori possibilità di sviluppare patologie comportamentali e fobie anche di difficile soluzione, con grave nocimento sia per la qualità della vita del cane che per la relazione con il proprietario.

E' fondamentale quindi che tutti gli allevatori prevedano idonei e quotidiani programmi di sgambamento e di socializzazione per tutti i soggetti presenti in allevamento: i cuccioli devono ampliare il più possibile la loro mappa cognitiva per aver soggetti equilibrati ed " intelligenti", in grado di apprendere con più facilità e di adattarsi meglio alle più svariate situazioni ambientali; gli adulti devono essere ben integrati nell'ambiente circostante per poter trasmettere " sensazioni positive" alla prole nei confronti di uomini e animali .

Sono parte vincolante dell'atto autorizzativo ai fini dell'allevamento l'identificazione di apposite aree recintate dove liberare i cani e programmi giornalieri di socializzazione e sgambamento .

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani mq (per ciascun cane)	oltre 3 cani mq (per ciascun cane)
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Da 30 a 40	2,0	2,5	2,0
più di 40	2,5	3,0	2,5

Gamma ottimale di temperatura in locali chiusi : C° 15-21

Si rimanda alla Legge Regionale 27/2000, e successive integrazioni, per gli aspetti relativi alla identificazione e registrazione.

Gatti *Felis domesticus* o *Felis catus*

La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata. I gatti così confinati devono uscire e fare del moto almeno una volta al giorno. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per escrementi e di un'ampia superficie di riposo nonché di arricchimenti ambientali per arrampicarsi, per limare gli artigli e per il gioco.

Si prendono in considerazione quattro situazioni:

1. gatti nei negozi (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in gabbie, dove sul pavimento ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua dall'altro lato, mentre sui ripiani deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell'età adulta il problema dell'eliminazione inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta; lo sviluppo verticale della gabbia permette inoltre di utilizzare al meglio gli arricchimenti ambientali, importanti per lo sviluppo psicofisico;

Peso gatto in kg	Sup. minima m2	altezza minima gabbia cm.	superficie minima gatta e prole m2	sup. minima recinto gatta e prole m2
0-4	0,4	90	0,835	2
Oltre 4	0,6	90	0,835	2

2) gatti in pensione: per il gatto, animale abitudinario l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 1,80 m di altezza, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di proprietari diversi devono essere tenuti separati.

3) gatti di allevamento: se il recinto dove vengono allevati i gatti è separato dall'ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 6 mq di base per 1,80 m. di altezza, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e "farsi le unghie" e idoneo riparo dagli agenti atmosferici). Tali misure devono essere aumentate di 2mq per ogni soggetto in più.

4) gatti in esposizione: viene adottato quanto proposto dall'ANFI, e recepito dalla FIFE (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65

I cuccioli non devono essere separati dalla madre prima dei due mesi di vita.

2. Piccoli carnivori

Il furetto domestico *Mustela putorius furo*.

Contenimento

Per la detenzione di un furetto adulto sono consentite gabbie metalliche delle dimensioni di cm 80 x 48 x 60 di altezza. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%.

Non sono consentite gabbie in vetro (che impediscono la ventilazione), quelle in legno (per motivi igienico-sanitari). I furetti possono essere alloggiati sia al chiuso che all'aperto. In quest'ultimo caso le gabbie devono essere fornite di una zona ben riparata dalle intemperie e all'interno di questa di una tana ben isolata.

All'interno della gabbia è necessario apporre un giaciglio che deve essere angusto e totalmente buio. Se questi animali non hanno la possibilità di avere libero accesso a un zona di questo tipo diventano ansiosi e spesso aggressivi.

La lettiera è fatta con truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati, devono essere pulite regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.)

3. Roditori e Lagomorfi

Dimensioni consigliate delle gabbie e temperatura dei locali di stabulazione

E' opportuno che le gabbie siano arredate con opportuni arricchimenti ambientale che permettano agli animali di espletare il repertorio comportamentale tipico della specie, per limitare il più possibile l'insorgenza di comportamenti fobici o stereotipati.

3.1 Sciuridae

Cane della prateria

Gabbie metalliche delle dimensioni di cm 80 x 48 x 60 di altezza.

La lettiera, fatta di uno spesso strato di fieno o materiali adeguati, è indispensabile per permettere al cane della prateria di soddisfare il bisogno istintivo di scavare. Devono essere previsti arricchimenti ambientali, es. tane e tunnel in terracotta, ripari bui

Valori ambientali consigliati: T° 20-22°, 12 ore di illuminazione, 30-70% di umidità, tasso di ammoniaca < 8 ppm

Scoiattolo

Gabbie di almeno 70 x 45 x 60 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, possibilmente un nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm.

La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni

Lo scoiattolo può vivere a temperatura ambiente, anche all' esterno evitando però un'esposizione in pieno sole; è molto sensibile agli sbalzi termici e all'insufficiente ventilazione. All'esterno entra in letargo in inverno e si sveglia a marzo, mentre non va in letargo all' interno delle abitazioni.

3.2 Cricetidae

Gerbillo

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo.

Valori ambientali consigliati: temperatura 20-22°, umidità < 50%, 12 ore di illuminazione, tasso di ammoniaca < 8 ppm

Criceto

Gabbia di almeno 30 x 22 x 31 cm di altezza, con sbarre orizzontali e abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana.

E' necessario fornire accessori come scala, galleria di tubi, ramificazioni, ruota.

Valori ambientali consigliati: temperatura 21-25°, umidità 30-70 %, 12 ore di luce, tasso ammoniacale < 8 ppm

3.3 Muridae

Topo domestico

Gabbie di almeno 30 x 22 x 31 cm di altezza di superficie, con abbondante lettiera in truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale idoneo da cambiare 1 o 2 volte alla settimana

Accessori: scala, rami, tunnel, trapezio

Valori ambientali consigliati: temperatura 19-21°, umidità 30-70 %, 12 ore di luce, tasso di ammoniaca < 10 ppm

Ratto domestico

Gabbie di almeno 43 x 27 x 31 di altezza , con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana

Accessori: scala, rami, tunnel etc

Valori ambientali consigliati: temperatura 18-26°, umidità 40-70%, 12 ore di luce, tasso ammoniacale < 10ppm

3.4 Cavidae

Cavia

Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato

Accessori: rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti

Valori ambientali consigliati: temperatura ottimale 18-24°, ma sempre superiore ai 10 e inferiore a 32°, umidità 30-70%, 12-14 ore di luce (30-40 lux)

3.5 Cincilladae

Cincillà

Gabbia di cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo

Accessori: la gabbia deve prevedere diversi piani.

Valori ambientali consigliati: temperatura 18-20°, 12 ore di luce, umidità 30-70%

I cincillà temono gli ambienti eccessivamente umidi e l'esposizione alle correnti d'aria

3.6 Coniglio Nano

Gabbia di 68x35x34 cm di altezza.

La temperatura consigliata ottimale varia dai 13 ai 24° C. la lettiera fatta con fieno, paglia, truciolo di legno o altri prodotti idonei , da tenere sempre asciutta e cambiata 1-2 volte alla settimana. La temperatura consigliata ottimale varia dai 13 ai 24° C

Accessori: sono fondamentali rami e legnetti per favorire l'usura dei denti

4. Primati non umani

La Legge 150/92, che tra l'altro applica la convenzione di Washington sul commercio delle specie in via d'estinzione, all'art. 6 dice testualmente che "è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili ... che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica", sia selvatici che allevati.

Il D.M. 19/04/96, applicativo della stessa Legge, elenca, tra gli animali di cui è proibita la detenzione, numerose Famiglie dell'Ordine dei Primati, tra le quali tutte le scimmie del Vecchio e del Nuovo mondo. La stessa Legge 150/92 deroga al predetto divieto solo per chi era già in possesso di animali di specie proibite alla data di pubblicazione del D.M. (1996).

Mettendo assieme le varie norme, si evince che la commercializzazione di scimmie oggi deve ritenersi proibita.

5. Piccoli mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione

Maialini da compagnia

Recinti di almeno 2 mq. di superficie, per il primo suino ricoverato, ogni soggetto in più deve disporre di ulteriori 0,4 mq.

Ogni suino deve avere a disposizione materiale per le attività di ricerca (ad es. paglia, torba, segatura). Gli allevamenti devono essere situati in zona agricola e sono sottoposti alle stesse prescrizioni previste per gli allevamenti ad uso zootecnico.

Uccelli Ornamentali

1. Uccelli Ornamentali da gabbia (fino a cm 25 di lunghezza testa-coda)

La posizione più comune tra gli uccelli sociali, con delle eccezioni come i pappagalli, gli astrilidini, ed altri uccelli che tendono ad accalcarsi, appoggiandosi lateralmente uno all'altro, è quella di porsi al di fuori della portata del becco del vicino; quando si avvicinano di più, uno dei due o scappa o aggredisce.

Ogni specie ha una distanza minima costante che determina una regolare spaziatura tra gli individui in riposo (per esempio gli stormi sul filo del telegrafo)

I soggetti vengono suddivisi in due gruppi

Specie /Razze Leggere fino a cm. 15

Specie /Razze Pesanti da cm. 16 a cm. 25

Specie /Razze Leggere

Le gabbie per la riproduzione devono avere almeno le seguenti misure minime:

cm 55 x 28 x 32 cm di altezza

Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria.

Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x 40 X42 cm di altezza sino al numero massimo di 16 esemplari.

Sono accettate misure delle gabbie diverse nel rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato.

Specie /Razze Pesanti

Le gabbie per la riproduzione devono avere le seguenti misure minime:

cm 60 x 31 x altezza 35

Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbie della stessa dimensione possono ospitare 4 soggetti per la detenzione ordinaria

Gli adulti e i giovani svezzati possono essere trasferiti in voliere con 4 posatoi di cm 120x 40 altezza cm 42 sino al numero massimo di 12 esemplari.

Sono accettate misure diverse delle gabbie nel rispetto delle proporzioni di spazio per animale ospitato

Sia nelle gabbie per le Razze Leggere che per le Razze Pesanti i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densità degli uccelli superiore del 20% a quella stabilita può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni.

Manifestazioni

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni ornitologiche sono consentite gabbie di

dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria, nei limiti previsti dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale)

2. Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione

Volatili

Limitatamente alla commercializzazione i polli ornamentali possono essere detenuti in gabbia, con fondo pieno con spazi a disposizione, per gli animali adulti, di 1500 cmq. a capo.

Per la detenzione di polli, faraone, anatidi devono essere tenuti a terra in recinti di almeno 4 mq. di superficie, a capo, presenza di idonea lettiera e, per i non palmipedi, di posatoi.

Per le oche 15 mq a capo; tacchini 10mq a capo.

La detenzione degli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione deve essere esercitata in zona agricola e sono sottoposti alle stesse prescrizioni previste per gli allevamenti ad uso zootecnico.

3. Falconeria

Si rimanda alle specifiche norme che regolamentano tale attività:

Legge Nazionale sulla caccia n.157/92

Legge della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 18/02/2000

Rettili ed anfibi

Per gli animali palustri, il fondo del contenitore che li ospita in attesa della vendita deve essere dotato di settore con acqua e di un altro con lettiera umida, per consentire agli animali di riposare "a terra" senza dover nuotare continuamente.

I terrari per animali non palustri devono comunque contenere acqua potabile sempre disponibile in contenitori accessibili agli animali in esso ospitati; ad eccezione di esemplari di rettili che richiedono un tasso di umidità relativa inferiore al 40 %, per i quali l'acqua può non essere messa a disposizione in maniera continuativa .

All'interno dei contenitori deve essere garantita umidità relativa dal 50 % al 90 % per quelli palustri o acquatici, anche mediante spruzzatori "periodici".

La temperatura dell'aria dentro ai contenitori deve essere compresa fra 20° C e 30° C, secondo le specie: quelle palustri in prossimità del limite minimo, quelle desertiche più vicino al massimo; deve comunque essere garantita una variazione della temperatura in funzione del ritmo giorno-notte.

Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in larghezza, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi e iguana, 150 % della lunghezza massima del corpo; serpenti, 66 % della loro lunghezza massima; tartarughe, 400 % della lunghezza massima del carapace. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x 40 di altezza cm 25, per le altre specie a cm 60x 40 di altezza cm 35.

Per i serpenti è ammessa la presenza di non più di due esemplari di identica mole per contenitore, purchè siano presenti appositi arredi del contenitore (sassi, tane, posatoi, ecc.) che consentano agli animali di ripararsi dall'aggressione dell'altro ospite ed in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio.

Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diversa nello stesso contenitore.

Per i serpenti con abitudini acquatiche deve essere previsto un contenitore per l'acqua nel quale gli animali possano immergersi completamente.

Deve essere assicurato un ricambio frequente o filtraggio continuo dell'acqua dei settori destinati all'immersione degli animali, nonché l'allontanamento tempestivo delle deiezioni e delle lettiere sporche o esauste, da attuarsi con le cautele previste per i materiali a rischio biologico.

Deve essere garantita un'idonea illuminazione diurna, assicurando un congruo apporto di radiazioni UV-B in grado di arrivare all'interno dei contenitori.

Nei locali che ospitano i contenitori deve essere assicurato un idoneo ricambio di aria secondo parametri di igiene ambientale già in uso per altre specie animali.

Per gli animali che manifestano tendenza evidente all'ibernazione o letargo invernale o estivo, questa condizione deve essere garantita con opportune modificazioni del microclima dei terrari.

L'allevamento delle eventuali prede vive degli animali deve essere attuato secondo le norme di tutela del benessere previste per la specie di appartenenza.

A cura di detto personale deve essere eseguita un'accurata ispezione quotidiana dei singoli contenitori, per rilevare situazioni di ipocinesia, modificazioni dell'aspetto esteriore, sintomi di malessere comunque espresso, anomalie dei materiali evacuati, nonché per rimuovere tempestivamente eventuali cadaveri.

Manifestazioni

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni è consentito l'utilizzo di teche di dimensioni inferiori ma tali da consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

Pesci

L'acquario deve avere un volume d'acqua adatto alla necessità di movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e inoltre deve essere dotato di impianti che assicurino la qualità dell'acqua e il benessere del pesce come filtri, aeratori, illuminatori, riscaldatori (per pesci tropicali) e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo.

Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua: i parametri dell'acqua (temperatura, salinità, durezza, pH, presenza di nitrati e nitriti) devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie.

Grandezza dell'acquario: per garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso, l'altezza di un acquario non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Densità di popolazione: indicativamente si può indicare la seguente regola di massima:

per ogni cm di lunghezza (dalla bocca fino al termine della pinna caudale) delle specie di pesci che da adulti non raggiungono i 5 cm si deve calcolare almeno 1 litro d'acqua/cm;

per ogni cm di lunghezza delle specie di pesci che da adulti superano i 5 cm si devono calcolare almeno 2 litri d'acqua/cm;

in ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

Rispetto delle caratteristiche eco-etologiche: ogni specie deve essere allevata secondo le sue caratteristiche comportamentali: specie che vivono in branco (almeno 10 individui), specie gregali (almeno 5 individui), specie solitarie e/o territoriali, specie che vivono in coppia (un maschio e una femmina), specie che vivono ad harem (un maschio con più femmine) e specie con aggressività intraspecifica. Oltre agli aspetti riproduttivi e alimentari, bisogna fare attenzione, soprattutto negli acquari che ospitano più specie, ad introdurre eventuali specie predatrici e in ogni caso deve essere particolarmente curato l'arredo che deve assicurare nascondigli e zone di riposo.

Prevenzione delle malattie: tutti i pesci importati e destinati al commercio devono essere sottoposti a isolamento per una migliore acclimatazione, prima di essere ceduti a terzi, controllo giornaliero degli acquari e ricambio parziale (15-20%) dell'acqua ogni 15 giorni; controllo regolare (almeno ogni 15 giorni) del pH, dei nitrati e/o fosfati; isolamento degli esemplari che mostrano patologie.

Nei negozi e nel commercio all'ingrosso la densità dei pesci e le dimensioni delle vasche possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua.

Specie con aggressività intraspecifica possono essere contenute per brevi periodi in contenitori di dimensioni inferiori.

Manifestazioni

Limitatamente al periodo dell'esposizione durante le manifestazioni è consentito l'utilizzo di vasche di dimensioni inferiori ma tali da consentire in ogni caso movimenti agevoli degli animali e comunque autorizzati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti.

Note applicative

Sono consentite, nelle strutture già esistenti, per il primo triennio di applicazione, variazioni delle misure delle strutture che ospitano animali con tolleranza non superiore al 10% di quelle previste senza che questo vada ad inficiare la tutela del benessere”.

Indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari

1. Premessa

In attuazione del rinvio operato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", con il presente atto si provvede a fornire le indicazioni tecniche sulla base (e nel rispetto) delle quali i comuni, ai sensi del medesimo articolo, rilasciano l'autorizzazione allo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari. Di tale autorizzazione - disposta una volta verificata la sussistenza delle condizioni, modalità e prescrizioni di seguito specificate, compresa la individuazione del responsabile della manifestazione al quale spetta garantire la sicurezza delle persone - , va data comunicazione alla regione ai fini della tenuta di un registro di tutte le manifestazioni popolari con gare di equidi e altri ungulati.

Preme sottolineare inoltre che l'autorizzazione rilasciata dal comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il maltrattamento di animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pone al riparo le gare di equidi e altri ungulati svolte nel corso di manifestazioni popolari dalla applicazione delle disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale concernenti i delitti contro i sentimenti per gli animali.

Tanto premesso occorre innanzitutto precisare che le indicazioni tecniche sono rivolte a manifestazioni diverse da quelle comprese nei calendari delle organizzazioni sportive ufficialmente riconosciute (FISE, FITEC-ANTE, ecc.), qualora prevalgano gli elementi della tradizione e della rievocazione storica in cui si svolge una competizione con equidi. A titolo esemplificativo, si intendono comprese manifestazioni quali il palio, la giostra, il torneo, mentre non sono incluse in tali ambiti sfilate e cortei.

Si precisa infine che, ai fini di una effettiva tutela del benessere e della salute degli animali, vanno adottate tutte quelle ulteriori e specifiche misure, procedure, comportamenti e controlli che si rendessero necessari in ragione della particolarità della singola manifestazione (ad es. quanto a modalità e regole delle competizioni o a peculiarità dei percorsi e dei campi di gara).

2. Requisiti minimi di accesso degli equidi e degli altri ungulati.

a) Identificazione degli equidi.

La corretta e certa identificazione individuale degli animali è prerogativa indispensabile per poter garantire il benessere animale.

Ogni animale iscritto alla gara deve portare un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo.

b) documenti di accompagnamento

ogni equide che partecipa alla manifestazione deve essere munito di:

1. documento di identificazione a norma della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, in cui è riportato il numero di identificazione elettronico di cui al punto 2.a) nonché il punto dell'impianto,
2. registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 D.Lgs. 336/99),
3. dichiarazione di provenienza degli animali "mod. 4" (art. 31 DPR 320/54, come modificato dal DPR 317/96)

gli altri ungulati devono essere identificati secondo la normativa vigente e devono essere scortati dal registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 D. Lgs. 336/99)

1. controllo sanitario

Fermo restando l'assistenza veterinaria che deve essere garantita fin dall'imminenza della gara, gli animali iscritti alla gara devono superare un controllo veterinario favorevole, effettuato dal responsabile dell'assistenza veterinaria, volto a verificare l'idoneità dell'animale per l'ammissione alla competizione da svolgersi nell'imminenza della gara e comunque entro le 48 ore che la precedono, prevedendo di base almeno i seguenti accertamenti:

1. verifica della corretta identificazione e della documentazione di scorta richiesta;
2. verifica che l'animale abbia un'età superiore ai quattro anni;
3. verifica del buono stato di salute e dell'assenza di patologie infettive;
4. esame obiettivo generale;
5. esame dell'apparato respiratorio;
6. esame dell'apparato cardiocircolatorio;
7. esame clinico e/o strumentale dell'apparato locomotorio.

Gli animali che prendono parte alle gare debbono essere in buona salute e realizzare le loro performances sulla base delle loro reali capacità

Le prestazioni di un animale non possono pertanto essere modificate, intenzionalmente o no, da trattamenti con l'impiego di sostanze medicamentose, quali:

1. sostanze che agiscono sul sistema nervoso;
2. sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare;
3. sostanze che agiscono sul sistema respiratorio;
4. sostanze che agiscono sul sistema digestivo;
5. sostanze che agiscono sul sistema urinario;
6. sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo;
7. sostanze che agiscono sul sistema muscolo scheletrico;
8. sostanze che agiscono sulla pelle;
9. sostanze che agiscono sul sistema immunitario, eccetto i vaccini;
10. sostanze che agiscono sul sistema endocrino, secrezioni endocrine e loro equivalenti sintetici;
11. sostanze antiinfettive (escluse quelle ad azione antiparassitaria);
12. sostanze antipiretiche, analgesiche e antinfiammatorie;
13. sostanze citotossiche.

Eventuali trattamenti farmacologici con sostanze sopra riportate, praticati a fini terapeutici ad animali iscritti alle manifestazioni ed effettuate nel periodo antecedente alla gara, debbono essere regolarmente registrati sul registro dei trattamenti. L'animale è riconosciuto idoneo al controllo sanitario per l'ammissione alle gare solo se sono rispettati i tempi di sospensione prescritti.

3. Caratteristiche del fondo, delle protezioni e dei finimenti

1. allestimento del campo di gara

Il fondo del campo di gara deve essere sufficientemente soffice, privo di buche e bonificato da elementi quali sassi o radici che potrebbero compromettere l'equilibrio degli animali o provocare lesioni.

Se il fondo è erboso, lo sfalcio dell'erba deve essere opportunamente curato nell'imminenza della manifestazione.

In presenza di fondi duri, come l'asfalto, l'acciottolato e il cemento, è indispensabile ricoprire la pista con uno strato di terreno di adeguato materiale e spessore (almeno 12 cm), il cui impasto e compattezza deve risultare omogeneo lungo tutto il tracciato.

Le caratteristiche e le qualità dell'impasto debbono essere definite tenendo conto del tipo di equide o altro ungulato ammesso alla corsa e quindi delle sue caratteristiche morfologiche.

2. Recinzioni a tutela degli animali

Il percorso di gara deve essere circoscritto con adeguate sponde, salvo i casi in cui la distanza del pubblico sia sufficiente a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni. Le recinzioni devono essere capaci di ridurre possibili rovinosi impatti degli animali e al tempo stesso devono garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori.

Sono pertanto da valutare sia gli elementi strutturali, che devono essere dimensionati adeguatamente in funzione delle masse che potrebbero dover contenere, che i rivestimenti superficiali, i quali debbono risultare dalla parte interna della recinzione del percorso lisci, relativamente morbidi e di adeguato spessore.

Particolare cura deve essere posta anche sul comportamento dei materiali strutturali in caso di rottura, evitando possibilmente quelli che spezzandosi possano creare punte acuminate.

Il responsabile della manifestazione, individuato dall'atto autorizzativo, richiede l'intervento del Servizio Veterinario

dell'Azienda USL per la verifica delle condizioni della pista prima dell'inizio della gara.

3. Finimenti.

Per finimenti si intendono tutti gli oggetti che si applicano alla superficie del corpo del cavallo per condurlo o guidarlo, per fargli compiere il servizio a cui è adibito o ripararlo dagli agenti esterni.

Sono gli intermediari fra l'uomo ed il cavallo: se trascurati nella confezione, nell'applicazione o nell'uso, possono apportare grave danno allo stato di salute e benessere dell'animale.

Il responsabile dell'assistenza veterinaria, prima dell'inizio della manifestazione, dovrà vigilare affinché i finimenti siano idonei alla tipologia di animale utilizzato e che non arrechino danni agli stessi.

Al cavaliere può essere concesso di calzare gli speroni, ad esclusione di quelli a stella o appuntiti.

4. Assistenza veterinaria

L'organizzazione della manifestazione deve garantire la presenza di una assistenza veterinaria svolta da uno o più veterinari iscritti all'Ordine dei Veterinari, particolarmente esperti in patologia ippiatrica, con il compito di:

1. svolgere le verifiche preliminari per rilevare le condizioni fisiche degli animali e verificarne l'idoneità allo svolgimento della competizione;
2. assicurare nell'imminenza, durante e sino al termine dello svolgimento della gara idonea assistenza ad interventi anche in caso di urgenza.

5. Controlli ufficiali

Il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio vigila sul rispetto delle condizioni prescritte, effettuando controlli prima e durante la manifestazione sulla corretta identificazione degli animali iscritti alla gara, sul rispetto delle condizioni sanitarie e di benessere previste.

E' compito del Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare sugli equidi partecipanti il rispetto del divieto di trattamenti con l'impiego di sostanze medicamentose di cui al punto 2, lettera c) e il rispetto della corretta registrazione sul registro dei trattamenti farmacologici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 336/99.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del responsabile della manifestazione individuato dall'atto autorizzativo, effettua ai fini della tutela degli animali la verifica delle condizioni della pista e delle recinzioni prima dell'inizio della gara.

6. Contenuti minimi da riportare sull'atto autorizzativo

l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento deve riportare almeno:

1. luogo, data, e ora dell'evento;
2. generalità del titolare dell'autorizzazione, individuato quale responsabile dell'evento;
3. generalità del medico veterinario responsabile dell'assistenza agli animali durante la gara e incaricato della visita sanitaria degli equidi da ammettere alla gara stessa;
4. l'obbligo da parte del responsabile dell'evento di acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL sulle condizioni della pista prima dell'inizio della gara.

l'atto autorizzativo deve inoltre riportare almeno che ogni equide:

1. deve essere identificato tramite transponder (microchip) impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo e
2. deve essere scortato:
 1. da documento di identificazione a norma della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2000/68/CE, in cui sia riportato il numero di identificazione, nonché il punto dell'impianto del microchip,
 1. da dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4, art. 31 DPR 320/54, come modificato dal DPR 317/96)

2. da registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 D.Lgs. 336/99);
3. per partecipare alla manifestazione deve essere sottoposto con esito favorevole nelle 48ore precedenti l'evento ad un controllo sanitario da parte del medico veterinario incaricato

Copia dell'atto autorizzativo deve essere inviato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione e all'Azienda USL competente per territorio.

- - - - -